



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

55ª Seduta pubblica – Martedì 22 marzo 2022

Deliberazione n. 42

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DALLE CONSIGLIERE GUARDA E OSTANEL RELATIVA A “NO ALL’ATTACCO AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CONTENUTO NEL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”.
(Mozione n. 263)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge n. 2469, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico e licenziato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, prevista dall’articolo 47, comma 1, della legge n. 99 del 2009 (legge annuale finora adottata solo nel 2017), attualmente in discussione al Senato della Repubblica;

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del disegno di legge richiamato reca le disposizioni per la tutela della concorrenza, finalizzate, fra gli altri obiettivi, a “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati”;
- il successivo articolo 6 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico;

CONSTATATO che, in questa prospettiva, le attività di interesse generale, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare le soddisfazioni delle esigenze delle comunità locali, sono individuate a livello statale, mettendo in discussione le prerogative degli Enti locali rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali e alla tutela dei diritti ad essi collegati;

CONSIDERATO che, tra i principi e i criteri direttivi individuati dal richiamato articolo 6, figurano anche i seguenti:

- previsione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità, degli investimenti e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

- previsione dell'obbligo dell'ente locale, per i suddetti casi, di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello di autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;
- previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e sulla qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

DATO ATTO che un ulteriore criterio direttivo prevede la “definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale”, previsione che di fatto apre ad incentivi e sistemi premianti per la costituzione di società multiservizi nell'ambito dei servizi pubblici a rilevanza economica;

SOTTOLINEATO che, secondo detti criteri direttivi, un Ente locale che gestisce un servizio pubblico locale dovrà quindi produrre una motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato, trasmettendola tempestivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo un sistema di monitoraggio dei costi e procedendo alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l'autoproduzione;

CONSIDERATO che tale iter burocratico rischia di risultare un ulteriore pesante aggravio amministrativo, sicuramente complesso da affrontare per un singolo Ente locale e per altre strutture pubbliche coinvolte nella gestione dei servizi pubblici locali, specialmente se di ridotte dimensioni e in mancanza del numero sufficiente di professionalità amministrative;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra richiamato, l'articolo 6 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 indica, nel complesso, la gestione pubblica dei servizi da parte dei Comuni come straordinaria e residuale, mentre l'affidamento al mercato rappresenterebbe, secondo questa logica, la normalità per la gestione dei servizi locali;
- i Comuni rappresentano l'istituzione più vicina alle esigenze della popolazione, in un'ottica di decentramento amministrativo e di sussidiarietà, così come stabilito dagli articoli 5 e 118 della Costituzione, nonché dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto del Veneto;

PRESO ATTO che la crisi pandemica ha posto la necessità di ripensare con urgenza e tempestività il modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori come luoghi primari di protezione dei beni comuni e di realizzazione di politiche orientate alla transizione ecologica e alla giustizia sociale, e dei Comuni in particolare come garanti dei diritti e della democrazia di prossimità;

CONSIDERATO che le disposizioni trattate rappresentano un attacco ai beni comuni, in particolare all'acqua gestita attraverso il servizio idrico integrato, e quindi ai diritti delle persone e delle comunità, spingendo de facto verso un'indubbia e feroce privatizzazione di tutti i servizi pubblici comunali, essenziali al soddisfacimento dei bisogni delle collettività;

RICORDATI i due quesiti referendari del 2011, riguardanti rispettivamente la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, sui quali la maggioranza dei cittadini si è pronunciata nettamente contraria alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi, a partire dall'acqua, dalle dinamiche di profitto perché ritenuti beni essenziali;

RITENUTO CHE:

- vi siano dei beni comuni essenziali per la collettività i quali, in virtù della loro natura ecologica, culturale o sociale, appartengono a tutti, e la cui degradazione causa un danno a tutti i cittadini, presenti e futuri;
- tra i beni comuni a titolarità diffusa rientrino le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi, e le altre acque, l'aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate;

VALUTATO che tali beni esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e devono per questo essere ispirati al principio della salvaguardia intergenerazionale;

PRESO ATTO che intorno alla gestione dei beni comuni sono nate nuove pratiche di cura dal basso di beni e interessi collettivi, cosicché la tutela dei primi offre un sostegno a queste nuove forme di attivismo civico e sussidiario, rinnovando il principio democratico e perseguendo maggiori livelli di coesione sociale e un più forte legame tra cittadini e amministrazione;

CONSIDERATA essenziale la predisposizione di strumenti di tutela di questi beni, a fronte della loro scarsità e rischio di depauperamento, passando attraverso lo scardinamento del paradigma proprietario imposto dal Codice civile e l'adozione di nuove garanzie giuridiche per la collettività titolare del diritto alla loro fruizione;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad agire con tempestività, utilizzando tutte le sedi di raccordo istituzionale con lo Stato a disposizione, affinché nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 si pervenga, in corrispondenza dell'articolo 6 (Delega in materia di servizi pubblici locali), alla formulazione di principi e criteri direttivi che nell'esercizio della delega consentano di recuperare congrui spazi di autonomia e discrezionalità in capo agli enti locali rispetto alle decisioni da assumere per l'esercizio dei servizi pubblici locali.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 41
Voti favorevoli n. 41

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco